

Chiesa Apostolica in Italia

Grosseto, 01 luglio 2021

Ill.mo Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri
Professore Mario Draghi

Pec: presidente@pec.governo.it

E p.c. al Senato della Repubblica 2^a Commissione permanente
comm02a@senato.it

Oggetto: Legge 30 luglio 2012 n. 128 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione) e DDL N.2005 (Zan).

Egregio Presidente,

prima di entrare nelle questioni oggetto della presente desidero ringraziarla a nome della Chiesa Apostolica in Italia, della quale mi pregio di esserne il presidente, per l'impegno profuso nella guida della nostra Italia in un contesto socioeconomico di una complessità pari solo a quella dei periodi bellici. Preghiamo che il Signore continui a dare a lei, alla compagine governativa e a tutte le istituzioni la saggezza necessaria per superare con successo le diverse crisi affrontate dalla nazione.

Premessa

La Chiesa Apostolica in Italia si riconosce pienamente nella famiglia evangelica avendo le sue radici sia nell'evangelismo cosiddetto storico sia in quello evangelicale. Iniziando dal Medioevo e arrivando alla storia contemporanea il percorso degli evangelici è costellato di persecuzioni e discriminazioni. Quindi, questa nostra iniziativa non è dettata da cieco bigottismo religioso come da più parti riecheggia, ma dal desiderio di non vedere nuovamente compressi, o addirittura non riconosciuti, diritti che sono costati il sangue di migliaia di credenti, a partire dai primi evangelici preriformati, e giungere alla circolare Buffarini Guidi che il 9 aprile 1935 vietò l'esercizio del culto evangelico pentecostale "*perché contrario all'ordine sociale, e nocivo all'integrità fisica e psichica della razza*". Dovrebbe colpire le coscienze ancora oggi il riferimento al pericolo per la razza portato dal culto pentecostale che precede di ben tre anni le odiose "*leggi razziali*" che colpirono gli ebrei italiani. Il 1° gennaio del 1948 la circolare sopravvisse all'entrata in vigore della Costituzione e si dovette aspettare il 1955 per vedere abrogata una norma totalmente anticostituzionale. Del resto, garantire i diritti delle minoranze religiose non è stata una priorità della nostra Repubblica, basti pensare che l'esercizio del culto "acattolico", per chi non ha stipulato le intese con lo Stato, rimane ancora oggi regolato da una legge e da un regolamento emanati dal regime fascista nel 1929 i quali pongono seri limiti alla libertà di culto sancita dalla Costituzione. Nonostante subisse queste palesi discriminazioni, l'evangelismo in Italia ha sempre riconosciuto allo Stato la sua funzione di regolazione dei diritti nella società, tra l'altro è un preciso dovere evangelico pregare per le autorità e rispettarle perché esercitano il potere su delega divina e di questo ne dovranno poi rendere conto. La richiesta di tenere conto dei fondamenti giuridici che regolano i rapporti tra la nostra confessione e lo Stato non vuole essere una contrapposizione tra le ragioni della religione e quelle della politica, semplicemente vogliamo ribadire che da cittadini della Repubblica vogliamo continuare a godere dei diritti inalienabili sanciti nel nostro ordinamento dalla Costituzione.

Chiesa Apostolica in Italia e ordinamento della Repubblica

La Chiesa Apostolica in Italia ha stipulato un'intesa con lo Stato italiano, approvata con la legge n. 128 del 30 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della Carta costituzionale. La norma costituzionale citata, unitamente all'art. 7, comma 2 Cost. sancisce il principio di bilateralità pattizia. Lo Stato e la Chiesa cattolica (art. 7, comma 2) e lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica (art. 8, comma 3) disciplinano bilateralmente le materie di "competenza concorrente". In ossequio a tale principio, eventuali modifiche agli accordi potranno avvenire solo in via bilaterale, attraverso ulteriori trattative tra le Parti contraenti (L. 128/2012 art. 32 comma 3). La legge di approvazione dell'intesa è dotata di forza passiva rinforzata e, pertanto non può essere abrogata o modificata da leggi ordinarie successive. La legge di approvazione dell'intesa, all'articolo 2, nel rispetto della Costituzione, stabilisce che: *"gli atti in materia (...) spirituale, nell'ambito della Chiesa Apostolica in Italia e delle sue comunità si svolgono senza alcuna ingerenza da parte dello Stato"*.

Tale previsione era stata già precedentemente sancita dalla Suprema Corte con la sentenza n. 43/1988 nella quale aveva ampiamente chiarito che il limite a detto diritto è consentito esclusivamente verso i principi fondamentali dell'ordinamento e non anche a specifiche limitazioni poste da particolari disposizioni normative. Alla luce di quanto sopra detto una confessione religiosa con intesa è un soggetto portatore di diritti incompressibili se non nella sola previsione di una violazione dei diritti fondamentali. È utile qui ricordare, tra i principi fondamentali, l'articolo 2 della Costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; ed il primo comma dell'art. 3 che recita: *"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali."*

La Carta costituzionale delinea un chiaro *favor religionis* desumibile dalla lettura combinata degli articoli:

- Art. 8
*"Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze."*
- Art. 19
"Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume";
Il manifestare il proprio credo non può subire limitazioni né proibizioni in ossequio all'art. 19 della Costituzione (se non in contrasto con il buon costume). Tale norma consente di diffondere e propagandare la religione e quindi di manifestare liberamente il proprio pensiero fideistico, ovviamente senza intolleranze né incitamenti discriminatori.
- Art. 20
"Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative...";

La Costituzione altresì tutela la libertà di pensiero, prevedendo all'art. 21 che *"Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione..."*.

Dalla somma di tutte queste dichiarazioni di principio, risulta chiaro che non sia possibile riconoscere diritti aggiuntivi ad un cittadino sottraendone altri ad un altro cittadino, si cadrebbe nel paradosso orwelliano: *"tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri"*. Tale principio di equità lo riteniamo valido anche per la confessione religiosa stessa la quale non può, e non vuole, pretendere

di avere più diritti di altri soggetti. L'unica garanzia da far valere è quella di poter perseguire il proprio scopo nel pieno rispetto dell'ordinamento ma senza comunque derogare dai principi biblici che si manifestano nella predicazione evangelica. I contenuti di tale predicazione mostrano sempre apertura, comprensione ed accoglienza verso ogni essere umano, seguendo in questo l'esempio di Gesù Cristo che disse: *"io non sono venuto a giudicare ma a salvare"*.

Questa attitudine di accoglienza evangelica è ciò che la Chiesa Apostolica in Italia vuole continuare ad esercitare non per mero proselitismo ma per il bene effettivo della persona umana. Le nostre comunità, in base alle loro possibilità, fanno rete con le organizzazioni di sostegno sociale fornendo viveri e/o vestiario senza tenere conto della razza, del sesso o dalla religione dei beneficiari del servizio.

I problemi del DDL N. 2005

Come detto sopra lo Stato detiene non solo il diritto ma anche il dovere di tutelare i diritti dei propri cittadini, ma bisogna anche dire che per i casi in questione vigono già le norme penali per i delitti contro le persone, tra l'altro con le opportune previsioni delle aggravanti in presenza di particolari fattispecie. In ogni caso, pur non condividendo l'impianto generale della legge ravvisiamo che il vero problema del cosiddetto DDL Zan sia nelle molte ombre che si stagliano sinistre sulla libertà religiosa. Questo sia per il testo stesso, abbastanza fumoso nei passaggi chiave, che per le potenziali interpretazioni in sede giurisdizionale. In particolare, l'articolo 4 recita: *Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti.*

Il Ddl Zan, nella sua attuale formulazione, contrasterebbe con l'attuale intesa con la Chiesa Apostolica in Italia, nella parte in cui tutela l'autonomia della confessione religiosa negli atti in materia spirituale, ponendo così un problema di contrasto tra fonti del diritto. Come sopra precisato, la legge di approvazione dell'intesa ha forza passiva rinforzata non può quindi essere abrogata da una fonte ordinaria, quale appunto sarebbe (una volta approvata) la Legge Zan.

La tenuta costituzionale del Ddl Zan è perlomeno dubbia sia sotto il profilo della tutela della libertà di pensiero in generale, sia in relazione al delicato tema della libertà di coscienza e di religione di ciascuno e delle confessioni religiose (egualmente libere ex art. 8.1 Cost.). La sua approvazione nel testo attuale rischierebbe di aprire nella società italiana un conflitto dagli imprevedibili sviluppi giuridico-giudiziari.

L'articolo citato, nella parte introduttiva, sembra garantire oggettivamente la libera espressione del pensiero ma la conclusione riporta, in modo chiaro, la questione sul piano soggettivo. In concreto cosa significa *"atti discriminatori?"*, *"La definizione della discriminazione è soggettiva? Nel caso fosse soggettiva chi la riconduce alla oggettività, il giudice?"*. Facciamo un esempio concreto, leggere il primo capitolo della lettera di Paolo ai Romani in presenza di un omosessuale è un atto discriminatorio? Ai sensi di questo articolo, nel caso il soggetto percepisse la lettura come atto discriminatorio, potrebbe adire le vie legali e troverebbe sicuramente un giudice che intenti l'azione penale. Il risultato sarebbe una sequela di processi con un aggravio sul sistema giudiziario e sulle già esigue risorse finanziarie delle confessioni religiose costrette alla tutela legale dei propri ministri. Senza contare che il tutto finirebbe inevitabilmente dinanzi alla Corte costituzionale per i fondati dubbi di costituzionalità della legge qualora arrivasse alla vigenza.

Con riferimento all'articolo 7 comma 3 del DDL, esso non appare essere in contrasto con l'art. 11 dell'intesa con la Chiesa Apostolica in Italia. Non è infatti un problema insegnare nelle scuole la tolleranza ed il rispetto della persona umana, il quale è uno dei requisiti fondamentali del nostro ordinamento religioso.

Il problema sorge quando si vuole imporre un sistema educativo che non tiene conto delle sensibilità del cittadino, anche queste garantite dalla Costituzione all'articolo 30: *"È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli"*. Attualmente lo Stato surclassa questa previsione costituzionale della responsabilità genitoriale nell'istruzione sostituendosi sistematicamente ad essi e, nel caso della

“istituzionalizzazione pedagogica” della teoria gender, imponendo modelli educativi che superano il normale concetto “d’istruzione” culturale e civica del cittadino.

Conclusioni

Ci teniamo a sottolineare che la sensibilità evangelica della Chiesa Apostolica non è ammalata di neoguelfismo. Inoltre, sosteniamo con forza che la Chiesa Apostolica in Italia sostiene che il pluralismo è un valore da difendere nella società contemporanea, valore ricevuto in dote dalla nostra generazione al costo di due guerre mondiali e decine di milioni di morti. Essa riconosce alle istituzioni il dovere di regolare i rapporti tra i cittadini e, laddove si ravvisino discriminazioni, o peggio ancora violenze di ogni genere, intervenire coercitivamente nelle modalità consentite dalla legge. La Chiesa Apostolica in Italia non si oppone alla previsione di una speciale disciplina giuridica per limitare le forme di discriminazione e di odio fondate sul sesso, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. Gli interessi sottesi al Disegno di Legge non sono in discussione, in quanto meritevoli di tutela giuridica da parte dell'ordinamento giuridico. Ciò che, invece, dovrebbe essere rivisto è l'attuale testo del Disegno di Legge, il quale rischia di comprimere illegittimamente l'autonomia della confessione religiosa nonché la libertà religiosa individuale e collettiva.

Per chiarire ulteriormente la nostra posizione in merito ci viene in soccorso il modello neotestamentario descritto dall'apostolo Paolo. Parlando dei magistrati romani scriveva che essi non portavano la spada come ornamento ma come monito per i sudditi e i cittadini dell'Impero che la legge, se infranta, avrebbe fatto giustamente il suo corso. Un vero cristiano non copre le responsabilità penali con la foglia di fico dell'anelito religioso, una cosa è la giustizia divina, altra è la giustizia umana. Pertanto, i valori che insegniamo ci consentono di chiedere senza se e senza ma il pieno rispetto della nostra sensibilità spirituale che affonda le proprie radici nella rivelazione biblica contenuta sia nell'Antico sia nel Nuovo Testamento. Respingiamo con forza l'accusa di bigottismo o peggio ancora di oscurantismo omofobo, il nostro unico desiderio è quello di continuare a predicare liberamente l'Evangelo della grazia in Gesù Cristo affermando che: *“Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia vita eterna”*.

F.to Il Presidente
Frediani Emanuele

